



05261-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Domenico Gallo - Presidente -
Anna Maria De Santis
Vittorio Paziienza
Lucia Aielli
Massimo Perrotti - Relatore -

Sent. n. sez. 295
UP - 29/1/2019
R.G.N. 1809/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di
(omissis) , nata a (omissis) ,
avverso la sentenza del 23/6/2016 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Stefano Tocci, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. L'imputata propone ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, nel dichiarare la prescrizione del reato contestato fino a tutto il dicembre 2008, ha rideterminato la pena irrogata dal Tribunale di Firenze con sentenza di condanna del 7 novembre 2014, in relazione al delitto di appropriazione indebita aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità e dall'abuso di relazioni di ufficio. Fatto commesso in (omissis)


(omissis) . Deduce la ricorrente a motivi della impugnazione:

1.1 Assenza ed illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con riferimento alla dichiarazione di penale responsabilità della imputata in relazione al fatto ascrittale, essendo sul punto la motivazione della Corte territoriale solo apparente, in quanto non ha tenuto conto delle specifiche deduzioni proposte con i motivi di gravame. In particolare, per la equivocità degli elementi indiziari atti a sostenere l'accusa di appropriazione indebita delle somme versate in banca per contanti dalla parte civile e non contabilizzate, e per la svalutazione assoluta delle evidenze poste a sostegno delle argomentazioni difensive in tema di autonoma capacità reddituale del nucleo familiare della imputata, capace di sostenere le spese correnti, i versamenti per contanti effettuati sui propri conti correnti e quelle per i ratei dei finanziamenti accesi per l'acquisto di autovetture.

1.2. Violazione di legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), con riferimento alla immotivata negazione delle circostanze attenuanti generiche.

1.3. Assenza di motivazione e omessa pronuncia in ordine allo specifico motivo di gravame sviluppato per la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario a richiesta di privati (art. 175 c.p.).

1.4. Assenza di motivazione in ordine al capo della sentenza inerente alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed al riconoscimento e all'ammontare della frazione di risarcimento (euro 50.000,00) provvisoriamente esecutiva.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Non sono coltivabili nella sede di legittimità - e sono dunque inammissibili - i primi due e l'ultimo dei motivi, con i quali la ricorrente lamenta assenza ed illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti, oltre alla violazione di legge in ordine alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

1.1. Al riguardo, occorre difatti ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

1.2. D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

1.3. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle



emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti in ordine alle capacità patrimoniali del nucleo familiare della imputata, posto in relazione alla intrinseca equivocità del dato indiziario circa l'accusa di appropriazione delle somme versate in banca, per contanti, dalla parte civile e non contabilizzate nei versamenti operati sul conto corrente della stessa), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di ricorso per cassazione.

1.4. In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che, a fronte delle evidenze offerte dalla parte civile, la quale -mossa da un allarme contabile- aveva proceduto ad effettuare una serie di controlli lungo tutta la catena di trasmissione del contante, dagli apparecchi di raccolta alla consegna allo sportello bancario, provvedendo infine a fotocopiare le distinte informali predisposte per la consegna ed il contante consegnato allo sportello, ed aveva ciò nonostante continuato a riscontrare una notevole differenza tra quanto consegnato allo sportello e quanto poi versato sul conto corrente dalla impiegata addetta alla cassa, oggi imputata. A fronte di ciò, erano emersi versamenti per contanti per cifre invero consistenti da parte della ^(omissis), sui conti correnti a lei stessa intestati, nonché acquisti di autovetture (attraverso formule di finanziamento) effettuati dai componenti del suo stretto nucleo familiare, con impegno di spesa incoerente rispetto al reddito imponibile. Tenore di vita e disponibilità contanti che l'imputata non aveva giustificato, se non con generiche deduzioni non corredate da allegazioni documentali appropriate. La difesa, pertanto, denuncia vizio di illogicità della motivazione che non ha spiegato perché non può ritenersi ragionevole il dubbio istillato nel giudizio di merito e per aver, dunque, scelto, tra due possibili spiegazioni alternative degli ammanchi e dei corrispondenti arricchimenti, quella adagiata sulla ipotesi d'accusa.

1.5. Il tema è quello del controllo sulla motivazione della sentenza - sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevanza di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - che è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (ed oltre il travisamento del contenuto della fonte informativa) è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti - come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6 n. 6582



del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013).


Tuttavia, è evidente che tale compito deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verifica della razionalità argomentativa (e della proiezione finalistica) dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o mediante l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, a parere del ricorrente, inesplorate.

Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la natura della sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicitazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo.

La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo.

Come è stato efficacemente affermato sin da Sez. 5, n. 8411, del 21/5/1992 (Rv. 191487), il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso isolatamente, ma va posto in relazione agli altri. Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisorio può portare all'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo peso dimostrativo ad un dato possono al più portare ad una parziale rettificazione (se strettamente necessario) della motivazione, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. (come interpretato, tra le altre, da Sez. 1, n. 9707, del 10/8/1995, Rv. 202302), se il ragionamento giustificativo sia - nel suo complesso - adeguato e conforme alla regole di giudizio della fase processuale (si veda anche, sul tema, la costante affermazione per cui, nell'ambito di decisioni complesse, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo; giurisprudenza risalente già a Sez. 1, n. 6922, del 11/5/1992, Rv. 190572; Sez. 4 n. 10116, del 28/9/1993, Rv. 195709; Sez. 1, n. 1495, del 2/12/1998, Rv. 212274 e costantemente ripresa nel tempo).

Si suole affermare, pertanto, che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo



sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178) e sempre che - al fondo - non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale.

In tal senso, va anche riaffermato che le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologia di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate:

- verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 9269, del 5/12/2012, Della Costa, Rv. 254871), né omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. 4, n. 14732, del 1/3/2011, Molinaro, Rv. 250133; nonché Sez. 1, n. 25117, del 14/7/2006, Stojanovic, Rv. 234167);
- verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile in Sez. 6 n. 6582, del 13/11/2012, Cerrito, Rv. 254572; nonché in Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627);
- verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contraddittorietà interna);
- verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (cd. travisamento della prova), lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis, Sez. 1, n. 41738, del 19/10/2011, Rv. 251516).

In detto contesto, anche il rispetto del canone decisorio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art.

533 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 46 del 2006) non introduce, dunque, alcuna ulteriore tipologia di vizio, tale da consentire l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicché il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013, già richiamata).

Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17/11/2011, dep. 2012). Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l'affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato da Sez. 1, n. 31456, del 21/5/2008, ric. Franzoni, Rv. 240763, con orientamento ripreso, più di recente, da Sez. 4, n. 22257, del 25.3.2014, Rv. 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronuncia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile).

L'affermazione implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. 6, n. 31706, del 7/3/2003, Rv. 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.

Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un



giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità.

Di tali argomenti si deve tener conto nell'esame dei motivi, posto che le doglianze difensive - in punto di ricostruzione del fatto oggetto di giudizio - non riescono ad evidenziare reali fratture non percepite del percorso logico posto alla base della affermazione di penale responsabilità, né individuano punti dimostrativi realmente antagonisti e non logicamente confutati rispetto alla opzione ricostruttiva selezionata dai giudici del merito, che identifica la ricorrente -sulla base di una serie di riscontri logici stringenti fondati su circostanze di fatto (tenore di vita ed acquisti incompatibili col reddito denunciato e versamenti cospicui per contanti sui propri conti corrente)- come solista sul proscenio della ingiusta e durevole locupletazione, secondo modalità materiali che solo lei aveva occasione di compiere in quello sportello bancario.


1.6. La difesa, per vero, contesta la reale valenza indiziante di tali emergenze istruttorie. Non appare, pertanto, superfluo rammentare che la prova del fatto rilevante è sempre fondata su un giudizio di 'correlazione' tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi di accusa) ed i 'fatti secondari' capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare un significato di potenziale 'corrispondenza al vero' dell'enunciato introdotto nella imputazione.

La classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muove esclusivamente sul piano della loro «idoneità rappresentativa» rispetto al fatto da provare.

Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essere portatore, ad es., quanto dell'una che dell'altra 'classe' di elementi), bensì il rapporto esistente tra la 'capacità dimostrativa', del singolo elemento considerato, ed il 'fatto da provare' nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione.

In tal senso, è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta - sulla base di una operazione di raccordo logico tra più circostanze - di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l'indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto).

L'indizio, pertanto, ha una sua autonoma dignità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità - e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare - consente esclusivamente di attivare nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzione un



meccanismo di inferenza logica, capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio.

E' proprio in ragione di tale «deficit strutturale» di capacità dimostrativa, che la prova indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora il risultato probatorio (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) all'esistenza di particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tutto nell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti (Sez. U., 4/2/1992, ric. Ballan, con insegnamento ribadito da Sez. U, n. 33748, del 12.7.2005, ric. Mannino, Rv. 231678: *poiché l'indizio è significativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti - tra cui quello da provare-, nella valutazione di una molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi - sia pure di portata possibilistica e non univoca - sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto).*

Il singolo indizio, inteso pertanto come dato con contenuto informativo tale da 'concorrere' all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va sottoposto a verifica al fine di individuarne il «grado di persuasività» (si veda, sul tema, Sez. 1, n. 42750, del 9/11/2011, Rv. 251502), fermo restando che non può pretendersi che il giudizio di 'gravità' (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto logica - nell'ambito della descritta valutazione unitaria richiesta dalla norma - la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) precisione (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e concordanza (il che implica - almeno sul piano tendenziale - la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la loro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, l'assenza di dati antagonisti, o di 'smentita').

Il diverso «grado» di gravità del singolo indizio influisce dunque sulla valutazione complessiva, nel senso che, come è stato ribadito di recente (Sez. 5, n. 16397, del 21.2.2014, Rv, 259552), in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di




indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto.

Al contempo, va ribadito che la prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può -per definizione- offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione è figlia, non già di una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale), ma di un «racordo logico» tra un fatto 'secondario' e il 'fatto da provare'.

La prova indiziaria conduce, in tesi, alla scoperta dell'identità dell'autore di un fatto di reato attraverso «significati intermedi», tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze. Ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può dunque pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle 'modalità realizzative' del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (questa Corte, in più occasioni ha affermato che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio; così Sez. 1, n.17921, del 3/3/2010, Rv. 247449).

1.7. Ciò posto, nella fattispecie aperta all'attenzione della Corte dai motivi di ricorso non appare logicamente percorribile, come diffusamente argomentato in sentenza, l'ipotesi alternativa a quella ritenuta con la decisione impugnata, giacché il momento storico dell'affidamento fiduciario del contante alla ^(omissis) è accompagnato dal differenziale calcolato nei versamenti in conto corrente (operazione che la stessa ^(omissis) curava) ed è seguito dai versamenti per contanti ingiustificati sui conti della ^(omissis) e da un tenore di vita della stessa apertamente insostenibile sulla base dell'imponibile denunciato al fisco.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche, sia per l'assenza di elementi degni di positiva valutazione, non potendo così qualificarsi quelli che ridondano dall'esercizio di legittime facoltà che l'ordinamento processuale offre alle parti, che per la durata della condotta appropriativa descritta in imputazione. Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui all'art. 62 *bis* cod. pen., posto che con la stessa si esprime un giudizio negativo sulla complessiva personalità del reo (ancorato a dati obiettivi) e ciò consente di escludere la ricorrenza di circostanze atipiche tali da giustificare la diminuzione della pena.




3. Del pari inammissibile è il quarto motivo di ricorso che lamenta motivazione mancante in ordine ai danni patiti dalla parte civile ed alla porzione ritenuta certa, nella misura di euro 50.000,00. Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata si fonde con quella del primo giudice ed appare logicamente congrua nel riconoscere a chi il danno patrimoniale ha patito un risarcimento ritenuto dimostrato nella misura stimata, peraltro ben inferiore al totale delle somme oggetto di appropriazione negli anni.

4. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso, col quale la ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine alla richiesta del beneficio della non menzione, oggetto di specifica ed argomentata enunciazione nei motivi di gravame.

4.1. L'art 175, cod. pen., dispone che se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516,00, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato casellario, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, cod. pen., e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

4.2. Il silenzio della decisione sul tema del predetto beneficio vizia parzialmente l'atto decisorio; tuttavia tale omissione (col diniego del beneficio richiesto) investe un ambito della decisione che, sulla base degli elementi già accertati con la sentenza di appello, non comportando alcun accertamento di fatto, può essere deliberato dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) del codice di rito (Sez. 3, n. 792, del 25/5/2017, Rv. 271829-01).

4.3. La Corte territoriale, a fronte di una specifica richiesta di verifica sollecitata dall'appellante (favorita nella censura dalla vuota motivazione spesa sul punto in primo grado) sull'applicabilità della non menzione della condanna, aveva, infatti, l'obbligo di pronunciarsi, tanto più quando si osservi che la misura della pena inflitta alla ricorrente ricadeva entro il limite della sanzione detentiva per la concessione del beneficio previsto dall'art. 175 cod. pen., che il motivo di appello era specifico e che la sentenza dava atto dell'assenza di precedenti penali dell'imputata e della favorevole prognosi recidivante, presupposto della concessa sospensione condizionale della pena. Non v'è pertanto alcun motivo di escludere l'imputata dal richiesto beneficio.



4.4. Quanto a natura ed effetti del beneficio, deve rammentarsi che esso non influisce sulla quantificazione della pena, né determina effetti sospensivi o estintivi della stessa, ma incide unicamente sugli effetti della condanna. Il beneficio si pone all'esterno del perimetro sanzionatorio ed è collocato a distanza siderale dall'accertamento della penale responsabilità; con la conseguenza che risulta precluso il rilievo di sopravvenute cause estintive del reato, quali la prescrizione.

4.5. In considerazione del fatto che la revoca della non menzione può intervenire in ogni tempo, in quanto la legge non fissa alcun termine per la commissione del nuovo delitto, l'istituto si qualifica in termini di una mera sospensione, a tempo indeterminato, dell'effetto penale e non come causa di estinzione vera e propria.

4.6. Il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale non attinge, dunque, al piano del trattamento sanzionatorio, ma comporta esclusivamente una limitazione degli effetti della condanna mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato connessa alla pubblicità che, attraverso la sua menzione nel certificato del casellario giudiziale, deriva dalla sentenza di condanna.

5. Per effetto della inammissibilità degli altri motivi di ricorso, deve, pertanto, ritenersi formato il giudicato sull'accertamento della penale responsabilità per il reato contestato, così come circostanziato, oltre che sulla commisurazione della sanzione inflitta. Il giudicato così formatosi determina la irrevocabilità della decisione sulla condanna ed impedisce il rilievo della prescrizione *medio tempore* maturata. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude infatti la possibilità di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello atteso che l'inammissibilità della impugnazione impedisce l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 21 del 22/11/2000, Rv. 217266).

6. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, limitatamente al beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario a richiesta dei privati, che va concesso; il ricorso va nel resto dichiarato inammissibile.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al negato beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario rilasciato a richiesta dei privati, che concede. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2019.

Il Consigliere estensore

Massimo Perrotti



Il Presidente

Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL

11 FEB. 2019



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

